

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO

“Bacino Aterno e Sagittario”

Via Trieste 63, 67035 – Pratola Peligna (AQ)

Regolamento per lavori, Servizi, Fornitura e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sotto soglia comunitaria

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

Approvato con Deliberazione del Commissario n. 26 del 6 maggio 2020

Sommarario

PARTE I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	4
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	4
ART. 2 OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE	6
ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	7
ART. 4 APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE AFFIDAMENTO A TERZI	8
ART. 5 APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE INCARICHI PROFESSIONALI	9
ART. 6 APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA	9
ART. 7 DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO, ARTIFICIOSO ACCORPAMENTO E LOTTI	10
PARTE II PROCEDIMENTO	10
ART. 8 INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE E DEI BISOGNI PROGRAMMAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI	10
ART. 9 DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DELL’APPROVVIGIONAMENTO, PROGETTAZIONE	10
ART. 10 RICERCA DI MERCATO OGGETTIVA: LA CONSUTAZIONE DI MERCATO	11
ART. 11 RICERCA DI MERCATO SOGGETTIVA: L’INDAGINE DI MERCATO	11
ART. 12 RELAZIONE AGLI ORGANI	12
ART. 13 ISTRUTTORIA PER GLI AFFIDAMENTI	12
ART. 14 ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTI DIRETTI (IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO)	12
ART. 15 ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI PREVIA INDAGINE DI MERCATO (IMPORTO INFERIORE SOGLIA COMUNITARIA)	13
ART. 16 ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTI DI LAVORI PREVIA INDAGINE DI MERCATO (IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO E 1.000.000,00 EURO)	14
ART. 17 ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI E/O PROFESSIONISTI	15
ART.18 ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16
ART. 19 MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI	16
ART.20 VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI	17
ART. 21 ROTAZIONE DEI CONCORRENTI	17
ART. 22 COMMISSIONE GIUDICATRICE IN PERIODO TRANSITORIO (ART. 216 COMMA 12 DEL CODICE) –	18
ART. 23 STIPULAZIONE DEI CONTRATTI	20
ART. 24 CASSA ECONOMALE	21
ART. 25 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
PARTE III DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	22
ART. 26 - URGENZA	22
ART. 27 DELIBERAZIONE/DETERMINA A CONTRARRE	22
ART. 28 REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI	23
ART. 29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO (IVA esclusa)	24

1. Richiamato l'art. 6 del presente regolamento per l'affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa).....	24
2. Richiamato l'art. 6 del presente regolamento per l'affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa)	24
3. La verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento	25
4. Controlli a campione.....	26
ART. 30 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO (IVA ESCLUSA) E INFERIORI A 200.000,00 EURO (I.V.A. ESCLUSA) PER LAVORI E ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER SERVIZI E FORNITURE	27
1. richiamato l'art. 6 del presente regolamento per le procedure previste per affidamenti di lavori, servizi e forniture pari o superiori a 40.000,00 (IVA esclusa).....	27
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI	30
ART. 31 RINVIO	30
ART. 32 ENTRATA IN VIGORE	30

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente ed in base a quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC al fine di regolare la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie sotto riportate (contratti sotto soglia), come definite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. (di seguito anche Codice dei contratti pubblici), fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 del D. Lgs. 50/2016 sss.mm. e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Ente procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto, secondo le modalità di seguito elencate:

LAVORI APPALTI E CONCESSIONI			
Importo in euro (al netto dell'IVA)		Normativa di riferimento (D.Lgs. 50/2016 ss.mm.)	Procedura di gara
0,00	< 40.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto (o in amministrazione diretta)
40.000,00	<200.000,00	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 3 OE ¹ . In amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione.
200.000,00	< Fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm. (5.548.000,00)	Art. 36 comma 2 lett. d)	Procedura ordinaria di cui all'art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm., fatto salvo quanto disposto dall'art. 97, comma 8 del medesimo decreto
LAVORI DI SOMMA URGENZA			
0,00	< 200.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità	Art. 163	Affidamento diretto
SERVIZI E FORNITURE APPALTI			
0,00	< 40.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto

¹ Operatore economico

40.000,00	< Fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm. (221.000,00)	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata previa consultazione di almeno n. 5 OE
(per servizi dell'allegato IX) 40.000,00	< Fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm. (750.000,00)	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata previa consultazione di almeno n. 5 OE
SERVIZI CONCESSIONI			
0,00	< 40.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto
40.000,00	< Fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 ss.mm. (5.548.000,00)	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata previa consultazione di almeno n. 5 OE

3. Gli importi delle soglie comunitarie indicate si intendono adeguati automaticamente a quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. e sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea, con applicazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

4. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo pagabile al netto dell'IVA e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara (art. 35 D. Lgs. 50/2016 ss. mm.).

5. Negli affidamenti il RUP, nel predisporre gli atti per il Direttore Unico/responsabile di area, deve rispettare i principi di garanzia di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione e assenza del conflitto d'interessi e comunque in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, oltre ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nella documentazione di gara, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

6. Negli affidamenti di cui al presente regolamento possono, altresì, essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici in materia di clausole sociali.

7. Esulano dall'applicazione del presente regolamento le spese minute rimborsate con cassa economale in base al proprio regolamento che disciplina tale tipologia di spese.

8. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente al momento di indizione della procedura di individuazione

del contraente e del Codice di Comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012 e s.m.i, nonché gli altri provvedimenti adottati dall'Ente in materia.

9. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Codice dei Contratti pubblici per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nonché quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", approvate con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017.

ART. 2

OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

1. 1. Per affidamenti di servizi e forniture l'Ente procede nel rispetto degli obblighi di seguito indicati:

- I. per le categorie merceologiche di beni e servizi, e relative soglie, ai sensi del D.L. n. 66/2014, articolo 9, comma 3, convertito in L. 89/2014, l'Ente ha l'obbligo di ricorrere a Consip o altri soggetti aggregatori; queste categorie merceologiche sono aggiornate entro il 31/12 di ogni anno con apposito DPCM;
- II. per le categorie merceologiche di cui al D.L. n. 95/2012, articolo 1, comma 7, convertito in L. 135/2012, come modificato dall'art. 1, comma 494 della L. 28/12/2015 n. 208, e di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto), l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalla centrale di committenza regionale, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.

Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

- III. per i beni e servizi informatici e di connettività, a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520, articolo 1, della L. n. 208/2015, l'Ente provvede ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti d'acquisto e di negoziazione di Consip o dei soggetti aggregatori, ivi compresa la centrale di committenza regionale, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- IV. obbligo di adesione alle convenzioni stipulate da Consip o da Intercent-ER (art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488) o in alternativa utilizzo dei parametri prezzo/qualità delle suddette

convenzioni come limite massimo per l'acquisto, con autonome procedure, di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

- V. obbligo del ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip) o regionale (Intercent-ER) (L. 27.12.2006 n. 296, articolo 1, comma 450 e ss.mm.), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.
2. È possibile derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico se ricorre una di queste situazioni che dovranno essere adeguatamente illustrate e motivate dal dirigente/responsabile di area/Organo Politico nella deliberazione/determina a contrarre:
- I. per affidamenti il cui valore stimato risulta essere inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);
 - II. non è possibile individuare un CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) oppure un bando di riferimento (MePA Consip) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento (in questo caso occorrerà idonea motivazione);
 - III. non vi sono fornitori abilitati per il CPV (Intercent-ER) oppure per il bando di riferimento (MePA Consip) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento;
 - IV. nel caso in cui un bene/servizio non sia presente a catalogo sul mercato elettronico di Consip per poter emettere un Ordine Diretto di Acquisto (ODA), rimane l'obbligo di esperire comunque una richiesta di offerta su entrambi i mercati elettronici di riferimento; solo nel caso in cui vada deserta la Richiesta di Offerta (aperta a tutti gli operatori economici), sarà possibile derogare all'obbligo del ricorso dal mercato elettronico;
 - V. convenzioni con le cooperative sociali di tipo B: l'art. 5 L. 381/1991 prevede che gli enti pubblici anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della PA possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali il cui importo stimato sia sotto soglia comunitaria, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

ART. 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singolo approvvigionamento il Consorzio opera mediante un Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il RUP è nominato:
 - a) dal Consiglio di amministrazione del Consorzio per gli affidamenti di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 ovvero dal Presidente in caso di urgenza. La nomina d'urgenza da parte del Presidente deve essere ratificata dal Comitato amministrativo;
 - b) per ogni altro affidamento, inferiore a 20.000,00 coincide con il Responsabile d'Area o di soggetto dallo stesso delegato.
3. Ove il RUP non sia esplicitamente nominato, detto ufficio è svolto dai soggetti preventivamente individuati con provvedimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio, in assenza di nomina è il Diretto Unico, salvo casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa di rango superiore.
4. Il RUP può essere nominato:
 - a) di volta in volta, per uno specifico approvvigionamento;
 - b) con atto generale, per una pluralità di approvvigionamenti determinati o determinabili;

Il Direttore Unico all'avvio del procedimento è responsabile unico del procedimento fino alla

nomina di un sottoposto nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il RUP ha la funzione di assolvere a tutti i compiti affidati dalla vigente normativa, oltre a quelli indicati esplicitamente dal presente Disciplinare e quelli non espressamente affidati ad altro organo o soggetto, necessari per giungere all'approvvigionamento in modo legittimo, efficace ed efficiente nel rispetto dei principi generali.
6. Il RUP ha il compito di chiedere il CIG per ogni approvvigionamento di propria competenza, ove obbligatorio e adempie agli obblighi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si rinvia.
7. Nell'espletamento delle procedure semplificate il Responsabile Unico del Procedimento garantisce di agire in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede e diligenza, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

ART. 4

APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE AFFIDAMENTO A TERZI

1. Il Consorzio si approvvigiona mediante affidamento a operatori economici e soggetti terzi in generale, legittimati a contrarre con il Consorzio, di idonea professionalità ed adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, a cui affida l'organizzazione delle attività in modo autonomo e con assunzione di rischio imprenditoriale.
2. Nel caso di necessità di lavori, servizi o forniture certi solo nella tipologia, potranno essere sottoscritti accordi quadro in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero.

Una volta stipulato l'accordo quadro nelle forme previste dal presente Disciplinare, le ordinazioni sono fatte volta per volta dal RUP o suo delegato secondo le necessità operative del Consorzio e con le modalità stabilite dall'accordo medesimo o con semplice ordinazione che deve recare:

- l'oggetto della singola ordinazione nell'ambito dell'accordo quadro;
- le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dell'oggetto dalla singola ordinazione, eventualmente mediante rinvii ad altri documenti contrattuali;
- il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente.

ART. 5**APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE INCARICHI PROFESSIONALI**

1. Il Consorzio si approvvigiona di pareri, consulti, supporti e attività di tipo intellettuale mediante incarichi professionali affidati a persone fisiche legittimate a contrarre con il Consorzio, di idonea professionalità ed adeguata capacità, anche per supporto al RUP.

ART. 6**APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. 1. Il Consorzio si riserva l'applicazione della amministrazione diretta nei limiti dell'art. 36, cc. 1 e 2 del d.lgs. 50/2016:
 - Per gli importi inferiori a 1.000,00 euro, ai sensi delle norme vigenti, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore può avvenire tramite affidamento diretto e senza avvalersi di ME.PA o strumenti simili. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti, come stabilito all'articolo 29 del presente regolamento;
 - per importi inferiori a 40.000, per servizi e forniture l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, può avvenire tramite affidamento diretto senza alcuna motivazione. Qualora fosse opportuno è apprezzata la valutazione comparativa di più² preventivi in funzione dell'importo presunto di aggiudicazione, come stabilito all'articolo 29 del presente regolamento;
 - per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, nonché per i lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti qualificate, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (Me.Pa, Consip, centrali regionali,). In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti procedono mediante lo svolgimento delle procedure previste dal codice, come stabilito all'articolo 29 del presente regolamento.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione del numero di operatori economici e operatori economici per i servizi e le forniture, ove esistenti, come stabilito agli articoli 16 e 30 del presente regolamento.
3. L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro (o altra soglia prevista per legge) può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti. Quelli superiori a 100.000,00 € sono affidati mediante procedure ordinarie (artt. 60 e 61 del D. Lgs. 50/2016), come stabilito agli articoli 15 e 30 del presente regolamento.
4. Il Consorzio agisce stabilmente ed in modo organizzato mediante gestione diretta, nei limiti delle attività istituzionali date dallo Statuto. L'amministrazione diretta, si differenzia dalla gestione diretta per la mancanza di stabile e ripetitiva organizzazione del Consorzio in relazione

² Oltre 1.000 euro fino a 20.000,00 almeno tre preventivi; oltre 20.000,00 euro e fino a concorrenza dei 40.000,00 almeno cinque preventivi.

a quel determinato bisogno e approvvigionamento.

Comunque nella amministrazione diretta è il Consorzio, per mezzo del RUP ad organizzare l'approvvigionamento, mentre negli affidamenti, l'organizzazione è lasciata all'operatore economico, sotto il controllo del RUP.

ART. 7

DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO, ARTIFICIOSO ACCORPAMENTO E LOTTI

1. Nessun approvvigionamento può essere artificialmente frazionato ai fini di eludere i limiti previsti dal presente Disciplinare. Dall'artificioso frazionamento si distingue il mero frazionamento, ossia la suddivisione di interventi complessi in parti, mediante specifica motivazione tecnica e/o economica e/o temporale, nel rispetto della piena razionalità di quanto realizzato.
2. Nessun approvvigionamento può essere artificialmente accorpato ad un altro approvvigionamento ai fini di eludere i limiti previsti dal presente Disciplinare. Dall'artificioso accorpamento si distingue il mero accorpamento, ossia l'unione di interventi sinergici e complementari tra di loro, mediante specifica motivazione tecnica e/o economica e/o temporale, nel rispetto della piena razionalità di quanto realizzato.
3. Per gli importi sotto soglia comunitaria per servizi, forniture e incarichi professionali e sotto euro 1.000.000,00 per i lavori non si procederà, di regola, alla suddivisione in lotti, salvo che il RUP non ne ravvisi l'efficacia ed efficienza, mediante motivazione.

PARTE II

PROCEDIMENTO

ART. 8

INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE E DEI BISOGNI PROGRAMMAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

1. Per le acquisizioni di lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 si applica l'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e la disciplina attuativa della stessa norma.
2. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 si applica l'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e la disciplina attuativa della stessa norma.
3. Il bisogno o l'esigenza di acquisto è determinata dalle previsioni del bilancio dell'esercizio in cui esso è programmato, che, a loro volta, scaturiscono dalla ricognizione dei fabbisogni dei singoli capitoli di spesa effettuata dagli uffici consorziali.

ART. 9

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO, PROGETTAZIONE

1. Ogni approvvigionamento deve avere un oggetto determinato e/o determinabile.
2. Per i lavori di importo inferiore a 150.000 e per i lavori di manutenzione ordinaria, la progettazione è di norma semplificata, salvo che il RUP disponga diversamente, nel qual caso trova applicazione la normativa in materia di lavori pubblici. Seppur semplificata, la progettazione ha, ove possibile, un contenuto minimo, costituito da una relazione tecnica, un computo metrico estimativo e dal quadro economico della spesa.
3. Per gli affidamenti di servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore a 40.000, in luogo della progettazione vi è una mera descrizione dell'oggetto nell'approvvigionamento,

salvo che il RUP disponga diversamente.

4. Per gli affidamenti di servizi, forniture e incarichi professionali di importo pari o superiore a 40.000, è necessaria una progettazione semplificata rispetto a quanto definito all'art. 23, c. 15 del d.lgs. 50/2016.

ART. 10

RICERCA DI MERCATO OGGETTIVA: LA CONSUTAZIONE DI MERCATO

1. Le consultazioni di mercato sono di competenza del RUP e possono essere svolte, ove utili, sia per la programmazione degli approvvigionamenti, sia per la progettazione degli approvvigionamenti sia per l'affidamento degli stessi.
2. Le consultazioni di mercato sono ricerche di mercato oggettive, ossia finalizzate a comprendere cosa il mercato offre e con quali possibili prezzi.
3. Il RUP ha facoltà di compiere consultazioni preliminari di mercato finalizzate a:
 - a) comprendere cosa il mercato propone in termini di tipologia, caratteristiche, qualità.
 - b) definire il proprio preventivo di costo, corrispondente ad un *range* (minimomassimo) di congruità;
4. Al fine di formare il proprio preventivo di spesa, il RUP ha facoltà di:
 - a) utilizzare prezzari pubblici o costi/tariffe parametriche;
 - b) utilizzare cataloghi o prezzi reperiti sul mercato anche on-line;
 - c) Richiedere uno o più preventivi di spesa a operatori economici dello specifico settore di mercato, scelti in quanto conosciuti o reperiti mediante ricerca.

I preventivi richiesti dal RUP hanno il solo fine di consentire al RUP di formare il proprio preventivo di spesa.
5. Il preventivo di costo richiesto ad un operatore economico si differenzia da una offerta contrattuale richiesta al medesimo operatore economico in quanto, il preventivo è generale indicazione di un prezzo di mercato reputato congruo, mentre l'offerta contrattuale è la specifica manifestazione di volontà di un operatore economico, per un determinato lavoro, servizio, fornitura o incarico univocamente determinati.
6. Le consultazioni di mercato si possono svolgere in modo informale, anche mediante richieste via e-mail ai soggetti contattati. Delle consultazioni di mercato, il RUP deve comunque tenere documentazione ai propri atti.

ART. 11

RICERCA DI MERCATO SOGGETTIVA: L'INDAGINE DI MERCATO

1. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici costituiti dal Consorzio
2. Le indagini di mercato sono di competenza del RUP.
3. Le indagini di mercato sono ricerche di mercato soggettive, finalizzate a individuare un numero congruo di operatori economici attivi nello specifico settore di mercato coincidente con uno specifico bisogno di approvvigionamento del Consorzio, interessati a negoziare e/o formulare offerta contrattuale.
4. Le indagini di mercato si svolgono mediante:
 - a) avvisi pubblici;
 - b) elenchi pubblici.

ART. 12

RELAZIONE AGLI ORGANI

1. Il Direttore del Consorzio ha il potere di chiedere al RUP resoconti sullo stato delle procedure, al fine di relazionare agli organi consortili.

ART. 13

ISTRUTTORIA PER GLI AFFIDAMENTI

1. L'istruttoria per l'approvvigionamento è compiuta dal RUP a prescindere da chi poi sia il soggetto legittimato a contrarre per il Consorzio verso l'esterno.
2. I procedimenti di istruttoria variano al variare degli importi; il presente documento disciplina le attività istruttorie minime del RUP, lasciando allo stesso la facoltà di utilizzare procedimenti istruttori più rigorosi in casi peculiari e previa esplicita motivazione in armonia con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 14

ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTI DIRETTI (IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO)

1. Per gli **affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro**, il RUP, previa consultazione di mercato ove lo ritenga opportuno, se a conoscenza del range di congruità del prezzo e/o le specifiche tecniche idonee, chiede la dichiarazione di legittimazione a contrarre e acquisendo la copia della certificazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato, o, in alternativa, copia di dichiarazione avente il medesimo contenuto.

L'istruttoria si conclude con la relazione del RUP, che è a tutti gli effetti adeguata motivazione dell'approvvigionamento, che indica:

- a) la corrispondenza di quanto offerto con le esigenze del Consorzio, in termini di qualità e quantità;
 - b) l'idoneità dell'operatore economico in termini di legittimazione a contrarre e di capacità/qualificazione;
 - c) la congruità del prezzo offerto rispetto a quanto offerto in termini di qualità, quantità e capacità/qualificazione.
2. Per incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro, il RUP basandosi ove esistenti sulle tariffe professionali per quanto attiene all'individuazione del range di congruità del costo, chiede la dichiarazione di legittimazione a contrarre e il curriculum vitae.

L'istruttoria si conclude con la relazione del RUP, che è a tutti gli effetti adeguata motivazione dell'approvvigionamento, che indica:

- a) la corrispondenza di quanto offerto con le esigenze del Consorzio in termini di qualità e quantità;
 - b) l'idoneità dell'operatore economico in termini di legittimazione a contrarre, professionalità, specializzazione;
 - c) la congruità del prezzo offerto rispetto a quanto proposto in termini di qualità, quantità, professionalità e specializzazione.
3. Quando si richiede una sola offerta, la stessa può essere chiesta anche in modo informale, non contenuta in busta chiusa, anche mediante posta elettronica.

Se l'offerente era stato in precedenza coinvolto in una consultazione di mercato, lo stesso

potrà confermare il proprio preventivo o modificarne l'importo in offerta.

ART. 15

ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI PREVIA INDAGINE DI MERCATO (IMPORTO INFERIORE SOGLIA COMUNITARIA)

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture di **importo uguale o superiore a 40.000 euro** e sino alla soglia di rilevanza comunitaria, il RUP, previa consultazione di mercato ove lo ritenga opportuno in quanto non conosca il range di congruità del prezzo e/o le specifiche tecniche idonee, compie una indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso presso il profilo di committenza del Consorzio.
2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi o, in caso di richiesta di sopralluogo, almeno 20 giorni naturali e consecutivi. Nei casi di urgenza motivata nel provvedimento del RUP il termine è dimezzato.
3. L'avviso deve indicare i requisiti di capacità per i partecipanti, il valore posto a base di gara, l'oggetto del contratto con allegazione della progettazione o di estratto di essa.
4. L'avviso prevede che:
 - a) vi sia un numero esplicitamente indicato di soggetti che saranno inviati ad offrire mediante apposita lettera di invito,
 - b) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero pari o inferiore a quanto fissato, saranno tutti inviati e non si compiranno ulteriori fasi di indagine di mercato e saranno inviati (tutti e) solo i soggetti ammessi;
 - I. ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero superiore a quanto fissato, si selezioneranno: una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso in base allo schema che segue, mediante sorteggio;
 - II. una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso in base allo schema che segue, e non deve essere superiore al numero scelto per i soggetti da sorteggiare, per mezzo di scelta del RUP tra i soggetti che hanno comunque manifestato il proprio interesse:

Importi	Numero soggetti
da euro 40.001,00 a euro 75.000,00	min 5 sorteggiati+ max 4 scelti dal RUP
da euro 75.001,00 a euro 110.000,00	min 6 sorteggiati+ max 5 scelti dal RUP
da euro 110.001,00 a euro 145.000,00	min 7 sorteggiati+ max 6 scelti dal RUP
da euro 145.001,00 a euro 180.000,00	min 8 sorteggiati+ max 7 scelti dal RUP
da euro 180.001,00 a soglia com.	min 9 sorteggiati+ max 8 scelti dal RUP

5. L'operatore economico uscente, che ha svolto il servizio, fornitura o incarico subito prima dell'approvvigionamento in oggetto, se ha manifestato il proprio interesse mediante riscontro all'avviso, è invitato di diritto, senza partecipare al sorteggio e senza essere scelto dal RUP, ove il contratto concluso sia stato eseguito nei termini contrattuali, senza ordini di servizio e/o penali e/o risoluzione per inadempimento.
6. Il sorteggio è compiuto dal RUP alla presenza di due testimoni o mediante sorteggio anonimo alla presenza dei concorrenti previamente inviati che si presentino alle operazioni di sorteggio, redigendo verbale delle operazioni. I soggetti invitati dal RUP sono decisi al termine del sorteggio; il RUP può compiere la propria scelta, in tutto o in parte, in modo discrezionale o

mediante ulteriore sorteggio.

7. I soggetti selezionati ricevono la lettera di invito ad offrire; gli altri sono dichiarati non ammessi alla procedura e ne riceveranno comunicazione.
8. Le offerte devono essere richieste in busta chiusa per impedire la visione delle stesse prima del termine di ricezione indicato in lettera di invito.

ART. 16

ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTI DI LAVORI PREVIA INDAGINE DI MERCATO (IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO E 1.000.000,00 EURO)

1. Per gli affidamenti di lavori di importo uguale o superiore a 40.000 euro e sino a 1.000,000 euro, il RUP, previa consultazione di mercato ove lo ritenga opportuno in quanto non conosca il range di congruità del prezzo e/o le specifiche tecniche idonee, compie una indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso presso il profilo di committenza del Consorzio.
2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi e, in caso di richiesta di sopralluogo, almeno 20 giorni naturali e consecutivi. Nei casi di urgenza motivata nel provvedimento del RUP il termine è dimezzato.
3. L'avviso deve indicare i requisiti di capacità/qualificazione per i partecipanti, il valore posto a base di gara, l'oggetto del contratto con allegazione della progettazione o di estratto di essa.
4. L'avviso prevede che:
 - a) vi sia un numero esplicitamente indicato di soggetti che saranno inviati ad offrire mediante apposita lettera di invito;
 - b) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero pari o inferiore a quanto fissato, saranno tutti inviati e non si compiranno ulteriori fasi di indagine di mercato e saranno inviati (tutti e) solo i soggetti ammessi;
 - c) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero superiore a quanto fissato, si selezioneranno:
 - I. una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso in base allo schema che segue, mediante sorteggio;
 - II. una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso in base allo schema che segue, e non deve essere superiore al numero scelto per i soggetti da sorteggiare, per mezzo di scelta del RUP tra i soggetti che hanno comunque manifestato il proprio interesse.

Importi	Numero soggetti
da euro 40.001,00 a euro 100.000,00	min 10 sorteggiati + max 9 scelti dal RUP
da euro 100.001,00 a euro 150.000,00	min 12 sorteggiati + max 11 scelti dal RUP
da euro 150.001,00 a euro 350.000,00	min 15 sorteggiati + max 14 scelti dal RUP
da euro 350.001,00 a euro 750.000,00	min 17 sorteggiati + max 16 scelti dal RUP
da euro 750.001,00 a euro 1.000.000	min 19 sorteggiati + max 18 scelti dal RUP

5. L'operatore economico uscente, che ha svolto il lavoro subito prima dell'approvvigionamento in oggetto, se ha manifestato il proprio interesse mediante riscontro all'avviso, è inviato di diritto, senza partecipare al sorteggio e senza essere scelto dal RUP, ove il contratto concluso sia stato eseguito nei termini contrattuali, senza ordini di servizio e/o penali e/o risoluzione per inadempimento.

6. Il sorteggio è compiuto dal RUP alla presenza di due testimoni, o mediante sorteggio anonimo alla presenza dei concorrenti previamente inviati che si presentino alle operazioni di sorteggio, redigendo verbale delle operazioni. I soggetti inviati dal RUP sono decisi al termine del sorteggio; il RUP può compiere la propria scelta, in tutto o in parte, in modo discrezionale o mediante ulteriore sorteggio.
7. I soggetti selezionati riceveranno lettera di invito ad offrire; gli altri sono dichiarati non ammessi e ne riceveranno comunicazione.
8. Le offerte devono essere richieste in busta chiusa per impedire la visione delle stesse prima del termine di ricezione indicato in lettera di invito.
9. Per i lavori di importo superiore a 1.000.000,00 e inferiore a 2.000.000,00 si applica l'art. 95, c. 4 lett. a) del d.lgs. 50/16.

ART. 17

ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI E/O PROFESSIONISTI

1. In alternativa a quanto previsto ai precedenti articoli 15 e 16 del presente Disciplinare, il Consorzio può predisporre elenchi di operatori economici e/o professionisti dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali il RUP è tenuto ad individuare gli operatori economici da invitare.
2. Agli elenchi di operatori economici tenuti dal Consorzio possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre e capacità/qualificazione.
3. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
4. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ed eventualmente anche mediante altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica:
 - le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21 rotazione del presente regolamento;
 - la modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 Codice dei contratti pubblici, che gli operatori economici devono possedere;
 - gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, con l'avvertenza che l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
 - l'obbligo per gli operatori economici di informare tempestivamente l'Ente rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti durante il periodo di iscrizione nell'elenco;
 - le modalità d'invio delle domande e l'assenza di limitazioni temporali all'iscrizione;
 - il termine di valutazione delle istanze di iscrizione, definito in trenta giorni dalla ricezione delle stesse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute;
 - la possibilità, per l'operatore economico che abbia presentato un'istanza incompleta, di integrare la stessa, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente;

- le modalità di aggiornamento dell'elenco, con la relativa periodicità (almeno annuale);
- le ipotesi di cancellazione degli operatori dall'elenco, come di seguito riportate:
 - i. formale richiesta da parte dell'operatore economico;
 - ii. cessazione dell'attività dell'operatore economico;
 - iii. procedure concorsuali, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei contratti pubblici;
 - iv. d) perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - v. e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
 - vi. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - vii. subappalto non autorizzato dall'Ente;
 - viii. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
 - ix. mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
- 5. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.
- 6. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata facendo ricorso al DGUE e/o altri eventuali modelli predisposti dall'Ente.
- 7. Gli elenchi sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ed eventualmente con ulteriori forme di pubblicità.

ART.18

ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. In alternativa a quanto previsto ai precedenti articoli 2, 15, 16 e 17 del presente Disciplinare, l'approvvigionamento può essere effettuato mediante centrali di committenza e/o altri soggetti aggregatori legittimati e/o mediante MEPA.

ART. 19

MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante **l'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base di elementi di valutazione e criteri motivazionali di valutazione preventivamente definiti nella stessa lettera d'invito. In casi di applicazione di tale criterio la valutazione è demandata ad apposita commissione, nominata dalla stazione appaltante con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
Sino a quando non vi saranno disposizioni diverse, la Commissione sarà formata da soggetti interni al Consorzio o di altri soggetti pubblici.
 - b) mediante **prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato

negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa, così presentato:

- per i contratti da stipulare **a misura** mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- per i contratti da stipulare **a corpo** mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- per i contratti da stipulare **parte a corpo e parte a misura** offerta a prezzi unitari.

ART.20

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. I requisiti di legittimazione a contrarre, professionalità e capacità/qualificazione sono dichiarati dagli operatori economici mediante dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto notorio resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
2. Per gli affidamenti diretti fino a 5.000 euro, è possibile addivenire alla stipula del contratto, sulla base del ricorso al meccanismo dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE) dal quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice o speciale, ove previsti e la stazione appaltante dovrà effettuare la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
3. Per gli affidamenti diretti di valore superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, oltre all'acquisizione dell'autocertificazione, le stazioni appaltanti dovranno effettuare, prima della stipula del contratto, le verifiche relative ai requisiti considerati obbligatori dall'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE (penale, fiscale, contributivo), consultare il casellario ANAC e verificare l'assenza di procedure concorsuali, di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici.
4. Nella fascia tra 20.000 e 40.000 euro, resta il regime di obbligatoria verifica di tutti i requisiti generali.
5. E' prevista la necessità di controlli a campione sulle autocertificazioni e la possibilità di estensione facoltativa delle verifiche.
6. Il contratto deve contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di riscontrato accertamento del difetto dei requisiti auto dichiarati, la risoluzione dello stesso (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta) e l'applicazione di una apposita penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, laddove non venga richiesta (e quindi escussa) la cauzione definitiva.
7. La verifica a campione si svolge applicando le disposizioni del vigente Disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rese nei procedimenti a evidenza in applicazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i...

ART. 21

ROTAZIONE DEI CONCORRENTI

1. 1) Il RUP garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.
2. 2) Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento

all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

3. 3) Il principio di rotazione, che comporta di norma il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e/o all'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente contratto, non trova applicazione nelle fattispecie di cui al comma precedente qualora l'importo della commessa da appaltare non rientri nella stessa fascia economica rispetto a quella dell'affidamento precedente, come meglio descritto ai successivi commi del presente articolo.
4. 4) A tal fine gli affidamenti di forniture e servizi vengono divisi in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:
 - a. da 1.000,01 a 3.000,00 €,
 - b. da 3.000,01 a 5.000,00 €,
 - c. da 5.000,01 a 10.000,00 €,
 - d. da 10.000,01 a 20.000,00 €,
 - e. da 20.000,01 a 30.000,00 €,
 - f. da 30.000,01 a 40.000,00 €,
 - g. da 40.000,01 a 100.000,00 €,
 - h. da 100.000,01 a soglia,
5. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo.
6. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. In ogni caso la sola partecipazione ad una gara non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto con l'Amministrazione.
7. Gli affidamenti di lavori vengono divisi in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:
 - a. da 1.000,01 a 5.000,00 €,
 - b. da 5.000,01 a 15.000,00 €,
 - c. da 15.000,01 a 40.000,00 €,
 - d. da 40.000,01 a 150.000,00 €,
 - e. da 150.000,01 a 300.000,00 €,
 - f. da 300.000,01 a 500.000,00 €,
 - g. da 500.000,01 a 800.000,00 €,
 - h. oltre 800.000,01€.

ART. 22

COMMISSIONE GIUDICATRICE IN PERIODO TRANSITORIO (ART. 216 COMMA 12 DEL CODICE)

1. Nel periodo transitorio e fino all'adozione di quanto previsto dall'art. 78 del "codice", si dà attuazione a quanto previsto dall'art. 216 dello stesso decreto.

2. Il Direttore Unico o il responsabile dell'area in relazione agli appalti di propria competenza nomina obbligatoriamente un'apposita commissione di gara nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte tecniche.
3. La Commissione è composta da un numero di componenti da tre a cinque - compreso il Presidente (ed escluso il segretario verbalizzante).
4. La commissione giudicatrice è costituita in via prioritaria da personale interno della stazione appaltante. Solo in caso di certificata carenza di personale esperto in relazione allo specifico appalto – (motivazione da indicare nella determinazione di nomina della commissione) si potrà far ricorso ad esperti esterni.
5. Nel caso di cui al punto precedente, i componenti esperti potranno essere individuati prioritariamente tra:
 - a. dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del Codice;
 - b. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
6. L'esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lett. da a) a d) è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti nelle linee guida n. 5/2018 dell'A.N.A.C.
7. Il presidente è selezionato tra il personale che riveste il ruolo di responsabile di dirigente/ responsabile di posizione organizzativa. Fermo restando che il Direttore Unico o il responsabile dell'Area che abbia approvato gli atti di gara non può presiedere la propria commissione (ai sensi dell'art. 77, co. 4 del Codice). Se riveste - lo stesso soggetto - il ruolo di RUP, potrà far parte della commissione di gara (compreso il ruolo di segretario verbalizzante) salvo specifica incompatibilità.
8. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico in modo continuativo ma assicurando alternanza di ruoli. Non potrà ricoprire il ruolo di componente/presidente per più di tre volte durante l'esercizio finanziario salvo certificata carenza di professionalità specifiche presenti nell'organico.
9. Non è permesso esercitare il ruolo di commissario a "distanza" e spostare la documentazione di gara (anche in files) fuori dalla stazione appaltante.
10. A seguito dell'atto di nomina della Commissione giudicatrice, viene stabilito anche il compenso spettante ai componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo. E' previsto, pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario che può essere determinato da un minimo di (200,00 euro) ad un massimo di (1.000,00 euro) comprensivo di eventuale rimborso spese, in relazione all'impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara. Il tutto salvo diversa norma di legge.
11. La commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante.
12. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale della stazione appaltante o della centrale unica di committenza (qualora già costituita).
13. Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere il verbale di gara al RUP che costituisce proposta di aggiudicazione.

14. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
15. Nessun compenso è dovuto al personale interno che faccia parte della commissione (compresi i dipendenti aderenti alla Centrale Unica di Committenza di cui alla L.R. Abruzzo 45/2019 e s.m.i. in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione. Sono fatte salve le prerogative connesse allo straordinario per i componenti/segretario.
16. La valutazione della potenziale anomalia compete al RUP che, effettuate le verifiche a norma di legge, trasmette la propria relazione con le risultanze alla commissione di gara. Il RUP adotta i provvedimenti di esclusione delle offerte anomale e conduce la procedura del soccorso istruttorio.
17. Il seggio di gara, eventualmente nominato negli appalti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo dovrà sempre essere composto dal personale interno ed il presidente coinciderà con il dirigente/responsabile del servizio/RUP (salvo motivata esigenza di terzietà del procedimento o causa di incompatibilità accertata).
18. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa con elementi unicamente "quantitativi", non essendoci discrezionalità soggettiva, la carica di presidente potrà essere esercitata dal RUP.

ART. 23

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. Salvo che la legge disponga diversamente, la stipulazione dei contratti relativi a procedure di importo sotto soglia comunitaria avviene mediante scrittura privata.
2. Si considera scrittura privata anche lo scambio di corrispondenza o lettere commerciali o l'ordinativo.
3. Il Direttore Unico/Presidente stipulano, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche, fatta salva la possibilità di delega da parte del Direttore responsabile dell'Area competente, sulla base del contratto stipulato
4. Il contratto a norma dell'art. 32, comma 9 del Codice dei contratti pubblici non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 del Codice dei contratti pubblici, fatti salvi i casi previsti dall'art. 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici.
5. Fermo quanto previsto dal precedente art. 8 per gli affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), la stipula dei contratti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica:
 - a) in forma pubblica amministrativa a cura del Direttore Unico, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Direttore Unico, qualora si sia utilizzata la procedura ordinaria per la selezione del contraente;
 - b) mediante scrittura privata qualora si sia utilizzata la procedura negoziata per la selezione del contraente, nonché tramite scambio di corrispondenza/buono d'ordine nei casi in cui prevalga tale uso oppure qualora si tratti di contratti le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale.

6. In caso di adesione alle Convenzioni Intercent-er e Consip la stipulazione del contratto avviene mediante sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura. Per le RDO nel mercato elettronico la stipulazione avviene mediante il documento generato dal Sistema.
7. I contratti di assicurazione vengono firmati per scrittura privata mediante sottoscrizione della polizza assicurativa.
8. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico del contraente, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.

ART. 24

CASSA ECONOMALE

1. Il Consorzio crea una cassa economale composta da denaro contante dato nella custodia di persona determinata indicata da apposito atto del Consorzio in cui si indica anche la persona sostituta in caso di assenza o impossibilità della persona preposta in via prioritaria.
2. L'importo massimo che può contenere la cassa economale è di euro 1.000,00.
3. L'importo massimo della singola spesa imputata alla cassa economale è di euro 300,00.
4. Per le spese mediante uso della cassa economale il soggetto che ha effettuato la spesa è tenuto a rendere apposita documentazione giustificativa al custode della cassa al fine di richiedere la restituzione del denaro speso.
5. I rimborsi effettuati dalla cassa economale sono per le spese minute non effettuabili in modi differenti dall'uso del contante quali a titolo esemplificativo le spese per trasferta (vitto, alloggio, taxi, treno e trasporti in generale) o altre spese di modico valore di prassi compiute con acquisto diretto (bolli, materiale minuto di consumo, in generale acquisti di modico valore resi necessari da sopraggiunte esigenze operative aventi carattere di urgenza, acquisti di modico valore effettuati su portali on line etc.)

ART. 25

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Consorzio, in persona del RUP, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve provvedere a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/10, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente,
3. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il contratto, di cui la presente costituisce appendice ed integrazione sostanziale, si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 8, della L. 136/10.
4. L'affidatario ha inoltre l'obbligo di inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Consorzio.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3

della L. 136/10.

7. Le spese compiute mediante cassa economale sono esentate dal CIG.

PARTE III

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

ART. 26 - URGENZA

1. In tutti i casi in cui vi è la necessità di provvedere d'urgenza, il RUP motiva lo stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per rimuoverlo.
2. In circostanze di estrema urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. L'esecuzione dei lavori in questione può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal RUP.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
5. Il RUP compila entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione una perizia giustificativa e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Consorzio che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

ART. 27 DELIBERAZIONE/DETERMINA A CONTRARRE

1. La procedura di affidamento prende avvio con la deliberazione/determinazione a contrarre, ai dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il contenuto minimo della determinazione a contrarre è stabilito dall'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, del prospetto/quadro economico, dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile, della procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché delle principali condizioni contrattuali e della forma del contratto. Con la determinazione a contrarre si approvano anche gli eventuali allegati (disciplinare, capitolato speciale, DUVRI, ecc).
3. Nel caso di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile procedere tramite determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., nella quale si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, dei requisiti di carattere speciali e la forma del contratto. In questo caso l'Ente motiva in merito alla scelta del fornitore, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare (rispetto principio d'efficacia), di eventuali caratteristiche migliorative apportate dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (principio di economicità), nonché del rispetto del principio di rotazione (come da art. 11 del presente regolamento).
4. Per affidamenti diretti d'importo inferiore ad € 1.000,00 (IVA esclusa) la scelta dell'affidatario è motivata tenendo conto del modico valore dell'affidamento, della tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all'esiguo importo dell'affidamento. La determinazione a contrarre semplificata può rimandare al presente comma in ordine alle ragioni della scelta del fornitore.

5. Tutti gli atti della procedura, ivi comprese pertanto la determina a contrarre e la determina di affidamento, sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, pertanto devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

ART. 28 REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.
2. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. nonché, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza dell'affidamento, gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett b) e c), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità dell'affidamento ed alle speciali caratteristiche della prestazione.
3. requisiti di selezione riguardano:
 - a) l'idoneità professionale: i concorrenti, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti alla CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Ai cittadini di altro stato membro non residenti in Italia, ai fini della prova dell'iscrizione, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;
 - b) la capacità economica e finanziaria: il RUP può prevedere la richiesta della dimostrazione di un fatturato minimo annuo e/o un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto/concessione, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, che comunque non possono superare il doppio del valore stimato dello stesso calcolato in relazione al periodo di riferimento, purché siano tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. L'Ente, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara;
 - c) la capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento: è possibile richiedere il possesso di risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'intervento con un adeguato standard di qualità;
 - d) per i lavori: l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA, per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento, è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. In caso di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) si rimanda a quanto disposto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
4. La dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è fornita, a seconda della natura, della qualità o dell'importanza e dell'uso delle forniture e servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

ART. 29**AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO (IVA esclusa)****1. Richiamato l'art. 6 del presente regolamento per l'affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa)**

- I. Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) non vi è obbligo del ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip) o regionale (Intercent-ER) (L. 27.12.2006 n. 296, articolo 1, comma 450 e ss.mm.), fatta salva la verifica che non siano attive convenzioni Consip o Intercent-ER inerenti l'oggetto dell'affidamento.
- II. Per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro (IVA esclusa), per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, il Direttore Unico/Responsabile di area – su proposta del RUP – può procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta del fornitore (vedi precedente art. 5, comma 3) operando, laddove possibile, il principio di rotazione (vedi successivo art. 21).
- III. Per procedere all'affidamento si potrà eventualmente effettuare un'indagine di mercato o una comparazione di preventivi mediante l'uso di strumenti informatici e/o fare ricorso al mercato elettronico.
- IV. A seconda della tipologia di strumento utilizzato (strumenti informatici dell'Ente o mercato elettronico o adesioni a convenzioni), verificato il possesso dei requisiti di ordine generale nelle modalità di cui al successivo punto 3, il perfezionamento del contratto
- V. avviene (successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa) mediante una delle seguenti modalità:
 - 1) scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite PEC;
 - 2) sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta o della Richiesta di Offerta;
 - 3) sottoscrizione ordinativo di fornitura.
- VI. L'Ente può esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

2. Richiamato l'art. 6 del presente regolamento per l'affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa)

- I. Per gli affidamenti per beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico, previa verifica che non siano attive convenzioni Consip o Intercent-ER inerenti l'oggetto dell'affidamento e che il bene o servizio non rientri nelle categorie merceologiche riservate di cui sopra (vedi precedente art. 2).
- II. Anche se l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, qualora il RUP lo ritenga opportuno potrà porre in essere delle procedure comparative fra più soggetti (analisi di mercato, richiesta preventivi informali, richiesta di offerta sul mercato elettronico) o altre modalità declinate dalle Linee guida ANAC n. 4.
- III. Individuato l'operatore economico, effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine

generale nonché di quelli eventualmente richiesti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, nelle modalità di cui al successivo punto 3, il perfezionamento del contratto avviene (successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa) mediante una delle seguenti modalità:

- a. scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite PEC;
- b. sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta o della Richiesta di Offerta;
- c. sottoscrizione ordinativo di fornitura.
- d. attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta digitalmente dal Dirigente con accettazione della medesima da parte del contraente.

IV. L'Ente può esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

3. La verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento

- I. Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata, a prescindere dall'importo, la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali deve essere effettuata sull'aggiudicatario.
- II. Per gli affidamenti diretti è fatto obbligo di seguire quanto segue (Linee Guida n. 4 dell'ANAC):

a) **per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa), in caso di affidamento diretto**, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici) e speciale, ove previsti.

In tal caso l'Ente procede, comunque prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme già sopra indicate, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario ANAC;
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

b) **per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa) e non superiore a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa), in caso di affidamento diretto**, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione

resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici) e speciale, ove previsti.

In tal caso l'Ente procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme già sopra indicate, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario ANAC;
- verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- c) **per lavori, servizi e forniture di importo superiori a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa)**, nel caso di affidamento diretto, l'Ente prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
- d) Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito di mercati elettronici di cui all'art. 36, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, il RUP verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economico e finanziari e tecnico professionali qualora richiesti.
- e) A norma dell'art. 36, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, l'Ente può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificatamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se ci si avvale di tale facoltà, occorre verificare in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti pubblici stabiliti dall'Ente; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97 del medesimo decreto. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

4. Controlli a campione

- I. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, l'Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71,

comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- II. Entro il primo trimestre di ciascun anno solare successivo, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo fino a € 20.000,00 (I.V.A. esclusa) per i quali i vari responsabili di servizi/responsabili di procedimento hanno affidato in esito alle semplificazioni sulle verifiche dei requisiti previste dalla Linea Guida ANAC n. 4, occorrerà procedere ad effettuare controlli a campione con le seguenti modalità:
- percentuale significativa di controlli da effettuare: 10% arrotondato all'unità superiore;
 - sorteggio degli operatori economici;
 - svolgimento completo delle verifiche dei requisiti autocertificati;
 - redazione di apposito verbale delle operazioni svolte.

ART. 30

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO (IVA ESCLUSA) E INFERIORI A 200.000,00 EURO (I.V.A. ESCLUSA) PER LAVORI E ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER SERVIZI E FORNITURE

1. richiamato l'art. 6 del presente regolamento per le procedure previste per affidamenti di lavori, servizi e forniture pari o superiori a 40.000,00 (IVA esclusa)

I. L'Ente procede, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., art. 36, comma 2:

1. -lett. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 200.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del suddetto decreto per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

2. -lett. d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti pubblici, mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60 del medesimo Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del medesimo.

II. Selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate con indagine di mercato

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui alla lettera b) del sopracitato art. 36 devono essere selezionati sulla base del rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli inviti e degli affidamenti. Al fine di consentire il rispetto dei suddetti principi l'Ente procede ad esperire l'indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse, fatti salvi i casi di urgenza, debitamente motivati, che non permettano l'indugio della pubblicazione del suddetto avviso.
2. Nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve essere almeno indicato il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche

e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'Ente.

Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'Ente si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico, di cui viene data notizia.

L'Ente tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici.

3. La procedura dovrà garantire il rispetto del principio di rotazione sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento all'art. 21.
4. Nel caso di ricorso alle piattaforme elettroniche gestite da Consip spa o da Intercent-ER l'Ente dovrà selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara attraverso apposito avviso da redigere come specificato al punto 2, nel quale si stabilisce che potranno manifestare interesse solo gli operatori economici iscritti al mercato elettronico gestito dalla piattaforma di riferimento (Consip spa e/o Intercent-ER), con utilizzo della funzione di sorteggio eventualmente predisposta dalla piattaforma di riferimento, qualora necessario.
5. E' facoltà dell'Ente pubblicare in Amministrazione Trasparente – sez. bandi di gara e contratti -un avviso di informazione delle procedure di affidamento che intende indire, specificando il mercato elettronico che verrà utilizzato, al fine di permettere a tutti gli operatori economici di iscriversi tempestivamente.
6. Il ricorso alle procedure ordinarie legittima la partecipazione alla procedura dell'affidatario uscente non applicandosi il principio di rotazione.
Il ricorso a procedure ordinarie per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie consente inoltre di ridurre della metà i termini di pubblicazione della documentazione di gara rispetto a quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del D.Lgs 50/2016.
7. E' fatto comunque obbligo di procedere ad effettuare la gara attraverso modalità interamente telematiche e digitali ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

I. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara

1. In caso di ricorso alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, gli avvisi di manifestazione d'interesse con i quali selezionare gli operatori economici da invitare dovranno essere pubblicati in Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di gara e contratti per un periodo non inferiore a 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.
La successiva lettera invito a presentare offerta dovrà concedere un periodo di non meno di giorni 10 (eventualmente riducibili a 5 in relazione ad esigenze di celerità debitamente motivate) agli operatori economici per la presentazione delle proprie offerte.
Dovranno essere inoltre effettuate le pubblicazioni di cui all'art. 29 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. Si stabilisce inoltre che in caso di imposizione del sopralluogo obbligatorio dovrà essere concesso un congruo periodo di tempo per presentare offerta tenendo conto dei tempi necessari per effettuare il detto sopralluogo.
2. In caso di ricorso alle procedure ordinarie si applicano gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 36 comma 9 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

III. Confronto competitivo degli operatori economici da invitare

1. Selezionati in modo non discriminatorio, a seguito pubblicazione di avviso pubblico o tramite elenchi, gli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, l'Ente invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta con una delle seguenti modalità:
 - richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico nazionale o regionale;
 - procedura negoziata mediante la piattaforma per il sistema telematico degli acquisti in uso presso l'Ente;
2. L'invito o il disciplinare dovranno contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 7 del presente regolamento, motivando nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm., purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso l'Ente valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo tutte le specifiche necessarie a chiarire le modalità applicative dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
 - l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
3. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati dal Consorzio di Bonifica Interno per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché per l'esperimento delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto aggiudicatario delle varie procedure di gara.

Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

2. I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.
3. Il Consorzio di Bonifica Interno si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori iscritti.
4. Con l'iscrizione all'Elenco dei Fornitori e Professionisti l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 32

CODICE DI COMPORTAMENTO e PATTO INTEGRITA'

1. Con l'iscrizione nell'Elenco gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza del "Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio di Bonifica Interno e del patto di integrità e si impegnano alla piena osservanza dei principi e norme ivi contenuti e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

ART. 32

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.
2. In base alla gerarchia della fonti del diritto ed al principio di successione delle leggi nel tempo, qualora dovessero intervenire disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che modificano le norme previste nel presente Disciplinare, queste ultime norme del presente Disciplinare si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute; nei tempi più brevi comunque il presente disciplinare sarà modificato in modo espresso.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa o delle linee guida ANAC in materia troveranno

immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del presente regolamento.

2. Il presente Disciplinare entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Commissario Straordinario del Consorzio, ossia il giorno in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione dello stesso.